



Emanato con Decreto Rettorale n. 122, prot. n. 10859/I/03, del 15 giugno 2026

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

PREAMBOLO

Il presente Regolamento utilizza, quando possibile, una terminologia neutra fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la forma maschile, questa è da intendersi riferita, in maniera inclusiva, alle persone destinatarie del presente Regolamento.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente.

Art. 2 – Caratteristiche dei contratti di ricerca.

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di selezione.

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previa deliberazione del Consiglio dell'Università, acquisito il parere del Senato accademico, su proposta del Dipartimento interessato, per mezzo dell'espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni

effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata, su proposta del Dipartimento interessato, acquisito il parere del Senato accademico, dal Consiglio dell'Università.

Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione.

1. I Dipartimenti possono richiedere, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, l'attivazione di contratti di ricerca nell'ambito delle disponibilità di bilancio a ciò dedicate oppure finanziati da soggetti terzi, pubblici o privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I Consigli di Dipartimento deliberano la proposta di attivazione dei contratti di ricerca con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni, di cui al precedente comma, devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile scientifico della ricerca;
 - d) il Gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più Settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento di afferenza e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) la coerenza tra l'impegno delle attività con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ivi inclusa la quantificazione figurativa delle ore ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, di cui al successivo articolo 17;
 - j) la copertura economica dello stesso;
 - k) i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9, con l'indicazione dei punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - l) i requisiti di partecipazione alla procedura di cui al successivo articolo 8, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - m) eventuali ulteriori titoli valutabili;
 - n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - o) la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, oggetto del colloquio.
4. Il Consiglio dell'Università, previo parere del Senato accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti di ricerca e di eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle risorse disponibili.

Art. 5 – Bando di selezione.

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente articolo 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - d) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico.

2. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale dell'Unione europea nonché pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo online di Ateneo.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere indirizzate al Rettore entro i termini e secondo le modalità previsti nel bando di cui al precedente articolo 5.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elementi minimi:
 - a) il curriculum dettagliato, attestante la propria attività scientifica e professionale, e i titoli (anche avvalendosi di autocertificazione);
 - b) le pubblicazioni;
 - c) la proposta progettuale.
3. Le domande di partecipazione con i relativi allegati possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica.

Art. 7 – Commissione giudicatrice.

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un componente supplente, in maggioranza esterni e scelti tra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, dei quali almeno uno inquadrato nel Gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Uno dei componenti della Commissione è designato dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse. I restanti componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio. Il Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura propone al Rettore una rosa di candidati componenti esterni per la Commissione in numero almeno doppio rispetto al numero di componenti previsto, possibilmente in pari numero fra genere maschile e genere femminile. I competenti Uffici della Direzione generale, a seguito della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, procedono mediante sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura.
3. La Commissione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo online e sul sito di Ateneo.
4. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del Gruppo scientifico disciplinare.
5. Per la nomina della Commissione si osservano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e, salvo motivato impedimento, di rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

- c) si trovino in situazioni di conflitto di interesse oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d) abbiano ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010, nel testo vigente;
 - e) si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980, nel testo vigente, o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - f) abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Costituiscono in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.
7. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 6.
 8. La Commissione, in occasione della prima riunione e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9 del presente Regolamento, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, nonché individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
 9. Non sono previsti compensi per la Commissione giudicatrice ad eccezione dell'eventuale rimborso spese a carico dell'Ateneo per i componenti esterni all'Ateneo, per i lavori svolti in presenza.
 10. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione da parte dei componenti della Commissione, accertata con apposito decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto rettorale di accoglimento delle stesse.
 11. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
 12. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 8 – Candidati ammissibili alle selezioni.

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero, valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono, altresì, partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo on line di Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

- equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel testo vigente;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio dell'Università.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e deve essere notificata all'interessato.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle selezioni.

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso da parte dei candidati di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegare con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca e richieste dal bando.
5. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri e le modalità di valutazione preliminare dei candidati e stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione e comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al Responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c), dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 10 – Termine del procedimento.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al precedente comma, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio della Direzione generale. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo online e sul sito di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al successivo comma 5.
5. La validità della graduatoria di merito è fissata in dodici mesi dalla data di approvazione degli atti.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine indicato dall'Ateneo.
7. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con la tempistica prevista dal progetto di ricerca presentato e, in ogni caso, non superiore a sessanta giorni dall'approvazione degli atti.
8. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.
9. Nel caso di vincitore extracomunitario, la sottoscrizione del contratto è, in ogni caso, condizionata alla conclusione e alla verifica degli adempimenti preventivi volti al successivo e regolare ottenimento del titolo di soggiorno.
10. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio dell'Università, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nel termine sopra citato deve essere autorizzato dal Consiglio dell'Università.

Art. 11 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata.

1. L'Ateneo, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di contratto di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'articolo 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e dei relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento e nel Codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista di ricerca e dal Direttore generale.
4. I contratti di ricerca non danno diritto di accesso ai ruoli universitari.
5. Il contrattista dottorando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca. Ove il dottorando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del

bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca nonché dalla graduatoria di merito.

Art. 12 – Rapporto di lavoro.

1. Il contrattista di ricerca svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca ed articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile scientifico.
2. È previsto un periodo di prova della durata di due mesi effettivi di servizio. La valutazione compete al Responsabile scientifico di intesa con il Direttore di Dipartimento. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso dell'Ateneo deve essere motivato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.
4. Trascorso il suddetto termine di due mesi, in caso di recesso dal contratto, il contrattista di ricerca è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore.
5. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
6. In caso di mancato preavviso, il contrattista di ricerca è tenuto a corrispondere all'Ateneo un'indennità sostitutiva dell'importo di euro 40,00 per ogni giorno di mancato preavviso.
7. Ai fini della durata del contratto non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
8. Il contrattista di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo vigente, a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo vigente, ed il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
10. Il contrattista di ricerca è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice etico e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università.
11. Ai contrattisti di ricerca si applicano, inoltre, le disposizioni regolamentari dell'Ateneo che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli Organi accademici.

Art. 13 – Proroga dei contratti di ricerca.

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà, in ogni caso, rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'articolo 22, comma 2 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente.
3. La proroga del contratto di ricerca è deliberata dal Consiglio dell'Università su proposta del Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle risorse a ciò disponibili.
4. La delibera del Consiglio dell'Università dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista di ricerca e dal Direttore generale.

Art. 14 – Rinnovo dei contratti di ricerca.

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni, di cui all'articolo 22, comma 2, della Legge n. 240/2010, nel testo vigente.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto di ricerca potrà essere eventualmente incrementato secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il limite del trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto di ricerca è deliberato dal Consiglio dell'Università su proposta del Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle risorse a ciò disponibili.
5. La deliberazione del Consiglio dell'Università dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria.
6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista di ricerca e dal Direttore generale.

Art. 15 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro.

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che dalla decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
3. Costituiscono giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Responsabile scientifico della ricerca.

Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi.

1. I contratti di ricerca sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - b) con la titolarità degli assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) con le borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero.
2. Il titolare del contratto di ricerca non può in ogni caso svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il contrattista di ricerca può svolgere, a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto (e comunque al massimo per 60 ore per ciascun anno accademico), incarichi per attività di insegnamento presso l'Ateneo o altri Atenei italiani, conferiti a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, nel testo vigente, previo parere del Direttore del Dipartimento ed a seguito di rilascio di autorizzazione da parte del Rettore.
4. Al contrattista di ricerca è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento del progetto di ricerca e nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra-istituzionali, ove compatibili.

Art. 17 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.

1. Ai contrattisti di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in due livelli retributivi:
 - a) livello minimo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - b) livello massimo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 18 – Norme finali ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente, e alle norme generali dell'ordinamento vigente con particolare riferimento alla tutela e sostegno della maternità e paternità, alla malattia e agli infortuni.
2. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme dei relativi bandi, anche in deroga a quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.